



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 6 del 17/02/2020

Disegno di Legge Regionale _____ 2020, n. _____, recante
"Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73
comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Nelle more dei necessari approfondimenti sul campo di applicazione di tale novella normativa e al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante da un decreto del giudice per le liquidazione del compenso al perito per un giudizio in cui è costituita la Regione Puglia.

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi ai decreti di liquidazione compenso a perito, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro trenta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue:

- in data 9.11.2017, prot. n. A00_24/14514, l'Avvocatura Regionale trasmetteva alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche il Decreto di Liquidazione Compenso a perito (CTU) del Tribunale Civile e Penale di Bari, Terza Sezione Civile, per il giudizio R.G. n. 8235/2015, in cui parte costituita è la Regione Puglia; si precisa che il giudice ordinava il pagamento di quanto detto sopra *'alle parti in solido'*. La Sezione, riscontrava l'Avvocatura con le note dell'11.01.2018, prot. n.368 e dell'3.07.2018, prot. n.9061, chiedendo, in particolare, chiarimenti circa la modalità di determinazione dell'importo da liquidare, essendo l'obbligo solidale tra le parti;

- l'Avvocatura regionale riscontrava la richiesta della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, e con nota prot. n.9210 del 5.07.2018, comunicava che alla predetta Sezione *"spetta pagare solo la sua parte (la metà se le parti sono due...)"*;

- il decreto di liquidazione compenso a perito del Tribunale di Bari (R.G.8253/15) era pari a €6.420,00;

- con Disegno di Legge – Atto 1015/A (DDL 154/2018), è stato chiesto il riconoscimento del debito fuori bilancio per circa la metà del compenso decretato dal Tribunale, ed è stato liquidato con la determinazione dirigenziale della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche n. 328 del 3 gennaio 2019;

- con nota del 15 luglio 2019, prot. n. 8725, l'Avvocatura regionale, trasmetteva alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, un nuovo provvedimento esecutivo del Tribunale di Bari, al quale si allegava nuovamente il decreto 10257/2017, relativo al contenzioso R.G. n. 8253/2015, per la liquidazione a favore del CTU ing. Ammendola dell'intero importo *'decretato'*, ma che di fatto, avendo già provveduto a liquidare precedentemente il 50%, a saldo restava da pagare €3.210,00;

- la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, con nota del 2.08.2019, prot. n. 10595, rappresentava che al C.T.U. era stato liquidato l'importo al 50% come indicato dall'avvocato incaricato incardinato presso l'Avvocatura regionale, e che non essendo intervenuta ancora una sentenza definitiva, poteva essere prematuro pagare le spese per intero, in un giudizio per il quale l'alea sembra favorevole alla Regione Puglia.

- l'Avvocatura regionale con nota del 2.09.2019, prot. n. 9960, insisteva sulla necessità di liquidare in quanto il decreto del Tribunale aveva stabilito che l'obbligo di pagare era in solido tra le parti, *ex art. 1294 c.c.*;

- la Sezione regionale, con nota del 18.09.2019, prot. n. 12207, concorde, a questo punto, nel liquidare il saldo, chiedeva però all'Avvocatura regionale di chiarire quali sarebbero dovute essere le procedure e le relative competenze, da esercitare per l'eventuale azione di regresso delle somme, a seguito di sentenza favorevole per l'Amministrazione regionale; a tal fine chiedeva copia del verbale di udienza in cui veniva nominato il C.T.U.;

- a quest'ultima nota non veniva dato alcun riscontro, e la medesima Sezione, con nota del 28.11.2019, prot. n. 15399, sollecitava quanto già richiesto.


Pertanto, non avendo l'Avvocatura regionale risposto alle richieste rappresentate con le note appena elencate, ed essendo decorso un certo lasso di tempo dalla data di emissione del provvedimento del Tribunale, al fine di non incorrere in procedure esecutive che possano sommarsi ai costi dell'onorario del C.T.U. ing. Ammendola, con un conseguente aggravio di costi per l'Amministrazione, si procede a liquidare il saldo di €3.210,00.

Qualora nella sentenza finale, il Tribunale addebiti alla controparte le spese per il C.T.U., sarà compito dell'Avvocatura Regionale agire per la ripetizione delle somme.


Al finanziamento della suddetta spesa si provvede con imputazione sul cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio regionale.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia.


Il Dirigente della Sezione
Ciclo Rifiuti e Bonifiche
Ing. Giovanni Scannicchio



Il Direttore del Dipartimento Mobilità
Ing. Barbara Valenzano



L'ASSESSORE alla Qualità dell'Ambiente
Giovanni Francesco STEA



Legge Regionale _____ 2020, n. _____
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

1. Il debito fuori bilancio derivante dal Decreto di Liquidazione Compenso a perito del Tribunale Civile e Penale di Bari, Terza Sezione Civile, a saldo per la CTU nel giudizio R.G. n. 8235/2015, pari ad € 3.210,00, in favore dell'ing. D. A., è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede, mediante imputazione alla missione 1 programma 11 titolo 1 capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali".